



Prefettura di Salerno

Ufficio territoriale del Governo

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione n. 21381 del 12 ottobre 2020 con la quale sono indicate le modalità operative per l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori stranieri non accompagnati siccome previsto dal suddetto l'art. 19, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 142/2015, che attribuisce appunto la relativa competenza del Prefetto;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante "Attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della Direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale", e successive modificazioni;

VISTO l'art. 18 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 che ha delineato le disposizioni cui deve attenersi l'attività di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

VISTO, in particolare, l'art. 19, comma 3 bis, del predetto decreto legislativo in base al quale "in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, è disposta dal Prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura";

VISTO il decreto interministeriale dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 1° settembre 2016, emesso ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, con il quale sono state fissate le modalità di accoglienza, gli standard strutturale e i servizi da erogare presso i centri governativi di prima accoglienza dedicati ai MSNA;

VISTA la circolare ministeriale n. 16153 del 19 maggio 2022 con cui è stata rideterminata in € 60,00 *pro-capite pro-die* (IVA inclusa) la base d'asta per l'attivazione delle strutture temporanee di cui al citato art.19, comma 3-bis, D. Lgs. n. 142/2015;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione n. 94 del 17 gennaio 2024 con la quale sono state fornite indicazioni su talune disposizioni contenute nel decreto legge 5 ottobre 2023, n.133, convertito con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2023, n. 176 circa la rivisitazione del sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

VISTO il bando di gara **CIG B267CF5C7B** ed i relativi allegati, pubblicati da questa Prefettura;



Prefettura di Salerno

Ufficio territoriale del Governo

RICHIAMATA la graduatoria approvata con l'aggiudicazione dell'Accordo quadro, di cui al provvedimento prot. n. , in data , da cui risulta stabilito l'ordine di priorità – fermo restando quanto previsto dal disciplinare - dei soggetti a cui, al ricorrere delle esigenze, affidare la gestione dei servizi in parola;

TRA

La Prefettura di Salerno, con sede in P.zza G. Amendola 1, C.F. 80025150659, qui rappresentata da.....
in qualità di.....;

E

L'Operatore economico aggiudicatario/i _____
con sede legale in _____ C.F./P.I. _____
_____, qui rappresentato dal Legale Rappresentante
_____ nato il _____ a _____ C.F. _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo Quadro

L'Oggetto del presente Accordo quadro è costituito dai servizi **di accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA) di età non inferiore ai 14 anni con capacità ricettiva massima di 50 posti di cui all'art. 19 comma 3 -bis del D. Lgs. 142/2015 e D.M. 01/09/2016**, nell'ambito del territorio della provincia di Salerno, come specificati nel bando **CIG B267CF5C7B** e nei relativi allegati, che si intendono integralmente richiamati nel presente Accordo Quadro, ed in conformità alle singole offerte tecniche ed economiche presentate dagli aggiudicatari in sede di gara.

Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett. a) del Codice e nei limiti del 50% dell'importo del contratto.

Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento:

- al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120, comma 9, del Codice.

Nei casi di estrema urgenza la realizzazione o l'ampliamento delle strutture ricettive temporanee dedicati ai MSNA sono consentite deroghe al limite della capienza nella misura massima del 50 % rispetto ai posti previsti in conformità a quanto previsto dall'art.19 comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142.

La Prefettura procederà all'affidamento dei singoli contratti secondo l'ordine della graduatoria.

Qualora nei termini indicati dalla Prefettura l'offerente prescelto non ottemperi a quanto richiesto o non proceda alla stipula della convenzione, questa Amministrazione ha facoltà di ritenere come non avvenuto



Prefettura di Salerno

Ufficio territoriale del Governo

l'affidamento, salve le responsabilità dell'offerente inadempiente per eventuali danni.

La Prefettura, nei limiti strettamente necessari, si riserva di assegnare gli ospiti in deroga alla graduatoria, esclusivamente per contemperare esigenze di ordine e sicurezza; equa distribuzione dei posti sul territorio provinciale; diversità di genere, di etnie e di religioni nonché situazioni di vulnerabilità al fine di evitare criticità di convivenza; esigenze di unità dei nuclei familiari.

I parametri connessi a tali esigenze non sono predeterminabili in base all'esperienza pregressa dipendendo la loro attuazione dall'effettiva constatazione delle caratteristiche degli ospiti.

Articolo 3 Valore dell'accordo quadro

L'importo complessivo dell'accordo quadro è stimato in €... tenuto conto della durata di 24 mesi, del numero dei posti messi a disposizione dall'aggiudicatario, dei prezzi offerti dallo stesso per il servizio di gestione (*pro capite e pro die*) comprensivo del kit di primo ingresso (vestiario) secondo modalità e turnover previsti dal capitolato.

Nell'importo *pro capite pro die* sono compresi, secondo modalità e turnover previsti dal capitolato, il rimborso una tantum della scheda telefonica di € 5,00 (pari ad € 0,027 *pro-capite* e *pro-die*) ed il rimborso di € 2,50 del pocket money giornaliero non soggetti a ribasso.

Decorrenza e durata dell'accordo quadro

Il presente Accordo quadro ha validità di ventiquattro mesi (due anni) a decorrere dalla data di sottoscrizione, ferma restando la permanenza degli ospiti in ottemperanza alle disposizioni del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, fatta salva, pertanto, la facoltà della Prefettura - di cessazione anticipata senza oneri al venir meno delle esigenze.

Qualora nel periodo stabilito venissero a cessare le esigenze di utilizzazione dei posti di prima accoglienza, l'Accordo si intenderà concluso alla data dell'ultima prestazione fornita, a seguito di comunicazione scritta da parte della Prefettura.

I singoli contratti di appalto saranno stipulati entro la scadenza dell'accordo quadro e avranno una durata di 12 mesi rinnovabili, secondo termini e condizioni riportati nel Capitolato, per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi.

della stessa non rinnovabili, salva l'applicabilità della proroga tecnica.

L'offerente è vincolato alla propria offerta per l'intera durata di validità del presente accordo quadro e nei casi e nei limiti previsti dall'art. 120, comma 11, per l'eventuale periodo di proroga tecnica.

Articolo 5 Sostituzione Immobili

In casi eccezionali, debitamente motivati e documentati da parte dell'aggiudicatario, previa adeguata e puntuale verifica da parte della Prefettura delle circostanze che lo richiedono, il medesimo potrà proporre la **sostituzione** di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione dell'accordo quadro, purché quelle proposte in sostituzione siano dotate di tutti i requisiti richiesti dal bando. La Prefettura valuterà, pertanto, a suo insindacabile giudizio, tenuto conto anche della località ove è ubicata la struttura proposta in sostituzione, le circostanze che determinano l'esigenza prospettata dal contraente. Resta inteso che, in caso di sopraggiunta indisponibilità o inidoneità di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione dell'accordo quadro, il contraente dovrà assicurare la pronta sostituzione delle stesse, previa **autorizzazione** della Prefettura che si riserva di valutare l'idoneità dell'alternativa offerta. Nei precedenti casi **l'onere del trasferimento è a carico**



Prefettura di Salerno

Ufficio territoriale del Governo

del gestore.

Articolo 6 **Garanzia**

A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente accordo quadro, l'aggiudicatario ha presentato la seguente "garanzia definitiva", ai sensi dell'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:

polizza emessa da _____ in data _____
_____.

Letto, approvato e sottoscritto

p.L'AMMINISTRAZIONE

p.l'AGGIUDICATARIO